



COMUNE DI MILAZZO
PROVINCIA DI MESSINA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 97 del Reg.

OGGETTO: Approvazione regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

13.10/2004

L'anno duemilaquattro il giorno tredici
del mese di ottobre alle ore 19,10 e segg. in Milazzo, nella Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente in data 23.09.2004 e succ.
come da avvisi scritti in data 23.09.2004 e succ. prot. N. 39771, notificati in tempo
utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica
di prosecuzione (art. 30 L.R. n. 9/86 e succ. modifiche ed integrazioni).

All'appello risultano:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
ANDALORO	Alessio	SI		MARANO	Giuseppe	SI	
CAPONE	Maurizio		SI	MERENDA	Angelo	SI	
CARTESIO	Stefano	SI		MESSINA	Giovanna	SI	
CATTAFI	Giuseppe	SI		MICALE	Giacomo	SI	
CODRARO	Giuseppe		SI	MONDO	Andrea	SI	
CRISAFULLI	Giovanni	SI		MUNAFÒ	Fortunato Mauro		SI
CUSUMANO	Antonio Franco	SI		NAPOLI	Sento	SI	GIUST.
CUSUMANO	Maria Rosaria		SI	NASTASI	Gioacchino	SI	
DE GAETANO	Paolo	SI		PUGLISI	Gioacchino	SI	
DEL BONO	Alessandro	SI		RIZZO	Francesco	SI	
DI NATALE	Giuseppe	SI		RONDONI	Paolo	SI	
DODDO	Giuseppe		SI	RUSSO	Vincenzo		SI
LARINI	Stefano	SI		RUVOLO	Stefano		SI
LA ROSA	Antonino	SI		SALMERI	Stefano	SI	
LOMBARDO	Santi		SI	SARAO'	Orazio	SI	

Presenti N. 19

Assenti N. 11

Partecipa il Segretario Generale F.F. dott.ssa Lucia Messina

Assume la presidenza il Sig. dr. Stefano Cartesio

il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto. Partecipa l'Assessore De Pasquale e la Rag. Musile.

Presidente:

19 presenti. La seduta è valida. L'argomento che l'altra sera abbiamo prelevato e del quale abbiamo letto la proposta di delibera è il seguente: "Approvazione del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione". In fondo abbiamo letto che si tratta di articoli di adeguamento a certe disposizioni di legge, per cui è un adeguamento del nostro regolamento. Comunque, se vogliamo brevissimamente aprire le discussioni e vedere se ci sono motivi per cui il tecnico che tra l'altro è di là e quindi lo possiamo benissimo chiamare perché è occupato in questo momento... (voci fuori microfono)... li abbiamo anche letti la volta scorsa, se volete li possiamo rileggere. Abbiamo letto la proposta ed i verbali; comunque, se avete necessità di sentirli possiamo rileggerli... (voci fuori microfono)... è stato prelevato, abbiamo letto anche i verbali. Allora, se vogliono sentire i verbali, diamo la lettura dei verbali. All'inizio dell'intervento del Presidente entra Ruvolo. **Presenti 20.** A conclusione dello stesso si allontana Cattafi ed interviene Capone. **Presenti 20.**

Viene data lettura integrale, da parte del dottor Di Meo, dei verbali redatti dalla commissione.

Presidente:

quindi, anche la commissione, praticamente, si è espressa all'unanimità e, come dicevo all'inizio, si tratta di modifiche legate alle disposizioni legislative che intanto sono intercorse. Questo è quanto. Visto che non ci sono interventi, mettiamo ai voti l'argomento 5, così come approvato dalla commissione: "Approvazione del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione".

Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi. L'argomento viene esitato con 14 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Messina, Andaloro, Micale, Salmeri, Cusumano A.N. e Capone), espressi dai n. 20 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione" e dato atto che la stessa è corredata dei pareri di cui all'articolo 12 della L.R. 30/2000, come da relata in calce alla proposta medesima;

VISTO il parere espresso della commissione consiliare;

UDITO l'esito della superiore votazione come proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di **approvare** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

CITTA' DI MILAZZO
SETTORE PROPONENTE: AMBIENTE E TERRITORIO

N. 3 DEL 26.2.03

Il Proponente: 

Oggetto: Approvazione regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

PREMESSO che con D.Lgs. 11.5.1999, n.152 sono state date disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive CEE 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e delle direttive CEE 91/676/CEE relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocate dai nitrati provenienti da fonti agricole;

CHE al fine di adeguarsi a tali disposizioni e per stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nella pubblica fognatura così come definito dall'art.5 della L.R. 27/86 e nel rispetto della vigente legislazione regionale e nazionale, si è reso necessario ed opportuno predisporre un regolamento dei servizi di fognatura e depurazione;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dai tecnici del settore Ambiente e Territorio dell'u.o. servizio idrico integrato che prevede:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- b) il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura per un maggior rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura,
- e) la disciplina del conferimento dei liquami autotrasportati,
- f) la gestione amministrativa dell'utenza;

CONSIDERATO che il predetto regolamento ha come scopo quello di stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo, di tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 28, 31,32, 33 e 34 del D.Lgs. n.152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover approvare il regolamento sopra citato;

COMUNE DI MILAZZO



NUOVO
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
AI SENSI DEL D.L. N°152/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
D.L. 258/2000 RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA
CON CIRCOLARE DEL 4/04/2002 N.19906 GURS 31/05/2002

Redatto dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio: Ing. Giuseppe Andaloro

**NUOVO
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE**

**REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 152/99
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DECRETO LEGGE N° 258/2000 RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON
CIRCOLARE DEL 4/04/2002 N. 19906 GURS DEL 31/05/2002**

- Esitato dalla Commissione Consiliare dei Regolamenti nella seduta del _____

- Adottato dal C.C. nella seduta del _____ con provvedimento n. _____

- Divenuto esecutivo il _____

INDICE

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- ART.1 - Oggetto del regolamento.
- ART.2 - Scopo del regolamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.3 - Definizioni.
- ART. 4 - Ostensibilità.
- ART. 5 - Obblighi di allacciamento in rete fognaria.
- ART. 6 - Sversamento delle acque meteoriche e delle acque reflue.
- ART. 7 - Allacciamento con sollevamento.
- ART. 8 - Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti civili.
- ART. 9 - Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro.
- ART. 10 - Servitù fognaria.
- ART. 11 - Allacciamento alla rete fognaria di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili .
- ART. 12 - Scarichi vietati.

TITOLO III

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

- ART. 13 - Necessità dell'autorizzazione.
- ART. 14 - Autorità competente.
- ART. 15 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili esistenti.
- ART. 16 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti.
- ART. 17 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili nuovi.
- ART. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi
- ART. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico.
- ART. 20 - Oneri di istruttoria.
- ART. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in rete fognaria.
- ART. 22 - Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.
- ART. 23 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico.
- ART. 24 - Corretto e razionale uso dell'acqua.
- ART. 25 - Obbligo di installazione del contatore.
- ART. 26 - Accertamenti e controlli.

TITOLO IV

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

- ART. 27 - Scarichi di insediamenti civili.
- ART. 28 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili.
- ART. 29 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
- ART. 30 - Scarichi di insediamenti produttivi.
- ART. 31 - Impianti di pretrattamento.
- ART. 32 - Divieto di diluizione degli scarichi, parziali e terminali.

TITOLO V

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

- ART. 33 - Generalità.
- ART. 34 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento.
- ART. 35 - Prescrizioni tecniche.
- ART. 36 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private.
- ART. 37 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.
- ART. 38 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI ACQUE REFLUE MEDIANTE MEZZI MOBILI

- ART. 39 - Conferimenti ammessi.
- ART. 40 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico.
- ART. 41 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto.
- ART. 42 - Controlli analitici.

TITOLO VII

SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALLA TABB. 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 258/2000

- ART. 43 - Richiesta di autorizzazione allo scarico.
- ART. 44 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico.
- ART. 45 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui alle tabb. 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.
- ART. 46 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.
- ART. 47 - Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- ART. 48 - Canone.
ART. 49 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti civili.
ART. 50 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili.
ART. 51 - Riscossione.
ART. 52 - Sanzioni e contenzioso.
ART. 53 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 54 - Rinvio.
ART. 55 - Entrata in vigore.

- ALLEGATO 1** - Domanda di autorizzazione allo scarico, per insediamenti civili, in rete fognaria.
- ALLEGATO 2** - Domanda di autorizzazione allo scarico, per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, in rete fognaria.
- ALLEGATO 3** - Particolari costruttivi per il corretto collegamento alla rete fognaria.
- ALLEGATO 4** - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi con recapito in rete fognaria.
- ALLEGATO 5** - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti assimilabili a civili con recapito in rete fognaria.
- ALLEGATO 6** - Limiti di emissione .
- ALLEGATO 7** - Diritti di allaccio e di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- ALLEGATO 8** - Scheda tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In adempimento a quanto previsto dal Titolo II Capo II e IV, Titolo IV e Titolo V del D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nella rete fognaria;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi sono assimilabili a civili, allacciati alla rete fognaria, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene alla funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla rete fognaria;
- e) la disciplina del conferimento di acque reflue autotrasportate;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

ART.2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nella rete fognaria così come definite dal punto 5 del successivo art. 3 e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in rete fognaria di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 28,31,32,33,34 del Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 2) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 3) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliati in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- 4) agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
- 5) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento di acque reflue;
- 6) fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 7) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
- 8) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, sino al collettore stradale.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

a) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

b) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue domestiche;

c) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrano nei limiti accettabilità imposti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000.

La qualità di tale tipologia di scarico deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento;

d) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue industriali e nella quale si svolgono prevalentemente attività commerciali o di produzione e/o trasformazione di beni e che contiene una o più sostanze elencate nelle Tabb. 3 e 3/A del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000, nonché ogni altro scarico che contenga tali sostanze.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 2) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 3) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliati in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- 4) agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
- 5) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento di acque reflue;
- 6) fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 7) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
- 8) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, sino al collettore stradale.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

- a) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- b) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue domestiche;
- c) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000.

La qualità di tale tipologia di scarico deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento;

- d) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue industriali e nella quale si svolgono prevalentemente attività commerciali o di produzione e/o trasformazione di beni e che contiene una o più sostanze elencate nelle Tabb. 3 e 3/A del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000, nonché ogni altro scarico che contenga tali sostanze.

e) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.

ART. 4

OSTENSIBILITÀ

Copia del presente regolamento verrà depositata presso la segreteria comunale.
Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento previo versamento della somma stabilita.

ART. 5

OBBLIGHI DI ALLACCIAMENTO IN RETE FOGNARIA

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque reflue aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

Il Responsabile del Servizio potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario, e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il Responsabile del Servizio può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, nonché quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000, e dal punto 2 dell'Allegato 5 allo stesso decreto, l'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'Ufficio comunale competente viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

ART. 6

SVERSAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE REFLUE

Nel caso in cui siano presenti reti di fognature separate interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio comunale competente, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Nelle zone servite da reti fognarie separate è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da rete fognaria in grado di ricevere acque meteoriche è vietato convogliare le stesse sugli spazi pubblici.

ART. 7

ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in rete fognaria per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

ART. 8

SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Il Responsabile del Servizio potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui, a seguito di accertamento tecnico, si ritenga il condotto della rete fognaria fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'art. 29 e dall'art. 31 del Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000. Decaduti i motivi di eccezionalità il Responsabile del Servizio imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

ART. 9

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PROVVISORIE PER CANTIERI DI LAVORO

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Responsabile del Servizio potrà consentire lo sversamento in rete fognaria, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

ART. 10

SERVITU' FOGNARIA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque reflue e urbane nella rete fognaria, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai

sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano ritenute idonee allo scopo. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'Ufficio comunale competente e approvati dal Responsabile del Servizio.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

ART. 11

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla rete fognaria mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

ART. 12

SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in rete fognaria sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. Il Responsabile del Servizio provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

TITOLO III

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

ART. 13

NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

Tutti gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

ART. 14

AUTORITÀ COMPETENTE

Il Responsabile del Servizio è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previa istruttoria del responsabile del procedimento.

ART. 15

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI CIVILI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in rete fognaria, si intendono tacitamente autorizzati purchè in regola con le norme edilizie e purchè rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'Ufficio comunale competente si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

ART. 16

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in rete fognaria senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

ART. 17

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI CIVILI NUOVI

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella rete fognaria.

ART. 18

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI NUOVI

Le autorizzazioni allo scarico in rete fognaria, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 152/99 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

ART. 19

VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla adeguata documentazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al successivo art. 45, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai comini precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

ART. 20

ONERI DI ISTRUTTORIA

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'Ufficio comunale competente, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Responsabile del Servizio determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 21

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

- 1) pianta generale dell'insediamento in scala 1:500;
- 2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella rete fognaria e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla rete fognaria;
- 4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in rete fognaria;
- 5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque reflue;
- 7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.
Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:
 - a) area complessiva della proprietà;
 - b) superfici permeabili e impermeabili;
 - c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alle *Tabb.3/A e 5* dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs.258/2000, la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà contenere anche la documentazione di cui al successivo titolo VII.
 - f) la fonte di approvvigionamento idrico;
 - g) la quantità di acqua scaricata;

- h) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione;
 - i) scheda tecnica (allegato 8 del presente regolamento);
- 8) quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio o di istruttoria.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

ART. 22

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque reflue incompatibili con la portata del collettore fognario e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

ART. 23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorità competente ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 24

CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in rete fognaria sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977 nonché le norme previste dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs n. 152/99.

L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia la possibilità di riutilizzare delle acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento, in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

- b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti civili, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione, al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- c) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- d) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento tramite il riciclo della medesima o suo utilizzo in altri impieghi successivi;
- e) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di acque reflue adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
- f) installare contatori differenziati.

Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 25

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, uno per ogni fonte di prelevamento, ritenuti idonei dall'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'Ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

I contatori devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

L'Ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione di contatori, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alla verifica di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore guasti o blocchi.

Il Responsabile del Servizio potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

ART. 26

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio e/o l'Ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

TITOLO IV

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

ART. 27

SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili sono sempre ammessi in rete fognaria senza che sia necessario alcun pretrattamento.

ART. 28

SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Sono assimilati alle acque reflue domestiche e, quindi, accettate in rete fognaria senza alcun trattamento, ai sensi dell'art. 28 comma VII lettera e del D. Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000 quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale e per portate compatibili come precisato al precedente art. 22 lettera a).

La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.

ART. 29

SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITÀ SANITARIA

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui si effettuano attività sanitarie di diagnosi e cure strumentali e di malattie infettive, anche se civili, devono essere sottoposti prima della loro immissione in rete fognaria a trattamenti di disinfezione su prescrizione del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

Gli insediamenti obbligati a trattamento devono periodicamente essere sottoposti a controllo analitico da parte degli organi competenti.

ART. 30

SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in rete fognaria solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 e 3/A di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo dell'11.05.1999 n. 152 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

Il Responsabile del Servizio o l'Ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata della rete fognaria con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

ART. 31

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Il Responsabile del Servizio o l'Ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella rete fognaria.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'Ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 32

DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI, PARZIALI E TERMINALI

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente regolamento. L'Autorità competente in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di lavaggio o di raffreddamento, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

TITOLO V

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 33

GENERALITÀ

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla rete fognaria, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

ART. 34

SCARICHI PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in rete fognaria dovranno essere sempre autorizzati dal Responsabile del Servizio e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'Ufficio comunale competente.

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dall'Ente gestore del servizio. Il Responsabile del Servizio può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'Ufficio comunale competente o da qualificato professionista estemo accreditato presso il suddetto servizio.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'Ufficio comunale competente in assenza di tali imbocchi.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Responsabile del Servizio provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque reflue dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi tipo allegati al presente.

ART. 35

PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli scarichi di acque reflue di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque reflue dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

ART. 36

ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le vie private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque meteoriche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella rete fognaria, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla rete fognaria.

Il Responsabile del Servizio può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

ART. 37

SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o insediamenti assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'Ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

ART. 38

PROPRIETÀ DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Responsabile del Servizio, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI ACQUE REFLUE MEDIANTE MEZZI MOBILI

ART. 39

CONFERIMENTI AMMESSI

L'allontanamento mediante mezzi mobili di acque reflue provenienti da insediamenti civili può essere ammesso purchè vengano rispettate le cautele di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

ART. 40

LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

Lo scarico delle acque reflue di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione (centralizzato, laddove esistente e funzionante) oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione dell'Ente gestore del servizio.

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche quali-quantitative finalizzate alla verifica del refluo trasportato e sospendere lo scarico qualora le acque reflue apparissero palesemente difformi dalle caratteristiche autorizzate.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione con autorizzazione del Responsabile del Servizio, e previo parere favorevole dell'Ente gestore del servizio di depurazione e la verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 e 3/A dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000.

L'Ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

Copia dell'autorizzazione allo scarico sarà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo.

ART. 41

CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale delle acque reflue.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Responsabile del Servizio competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

ART. 42

CONTROLLI ANALITICI

Il Responsabile del Servizio ha facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, le acque reflue autotrasportate ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificarne la rispondenza con l'autorizzazione rilasciata. Se tale corrispondenza non sussistesse provvederà a revocare l'autorizzazione e a denunciare il titolare del servizio di trasporto all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO.VII

SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALLE TABB. 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 COSI' COME MODIFICATO DAL D. LSG. N. 258/2000.

ART. 43

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le utenze i cui scarichi contengono una o più sostanze di cui alle Tabb. 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

ART. 44

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabb. 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000 , ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per un numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso,
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Il comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 45

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI CONTENENTI SOSTANZE DI CUI ALLE TABB. 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/992 COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 258/2000

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella tab. 3/A, allegato 5 del Decreto

Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000, secondo quanto prescritto dall'art.34 dello stesso Decreto Legislativo.

Per le sostanze comprese nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del citato D. Lgs. per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'Allegato 3/A dello stesso, l'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000.

ART. 46

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 152/99, così come modificato dal D. Lgs. N. 258/2000, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 47

CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle tabb. 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

La stessa autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea, attraverso l'Osservatorio Regionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 48

CANONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dagli insediamenti civili e produttivi, a qualunque uso adibiti, è dovuto, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.

ART. 49

CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti civili, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto pari al volume dell'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore del servizio. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

ART. 50

CANONE DOVUTO PER LE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

I titolari di attività produttive e del settore terziario, dovranno dotarsi di contatori differenziati.

Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata.

Per il calcolo delle somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.A. n. 620/90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.31 del 30 giugno 1990):

Tariffa Totale

$$T_2 = T_f + T_d$$

Tariffa per il servizio di fognatura

$$T_f = F_2 + f_2 \cdot V$$

Tariffa per il servizio di depurazione

$$T_d = \left[dv + K_2 \times \left(\frac{O_i}{O_f} \times d_b + \frac{S_i}{S_f} \times d_f \right) + d_a \right] \times V$$

in cui

T_2 = tariffa totale (L./anno);

T_f = tariffa fognatura (L./anno);

T_d = tariffa depurazione (L./anno);

F_2 = tariffa fissa per utenza (L./anno);

K_2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici delle acque reflue domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile;

f_2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L./m³);

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (L./m³);

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (L./m³);

d_a = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da materiali riducenti (L./m³). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile;

d_b = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L./m³);

O_i = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l;

O_f = COD delle acque reflue urbane affluenti all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l;

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l;

S_f = materiali in sospensione totali delle acque reflue urbane affluenti all'impianto, in mg/l;

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m³/anno).

I parametri O e S vanno riferiti a condizioni medie.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la rete fognaria. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando

alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate, secondo le direttive impartite dall'art. 26, comma 4 del Decreto Legislativo 152/99.

ART. 51

RISCOSSIONE

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata degli art. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, nonché in base alle norme in materia di riscossione

ART. 52

SANZIONI E CONTENZIOSO

Per tutto quanto attiene le sanzioni amministrative, le sanzioni penali ed il danno ambientale, si rimanda al Titolo V del D. Lgs. n. 152/99, così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

ART. 53

CANONE DOVUTO PER IL CONFERIMENTO DI REFLUI MEDIANTE MEZZI MOBILI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E/O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità delle acque reflue conferiti.
La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della delibera di approvazione del regolamento resa esecutiva a norma di legge.

Allegato 1

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, DI
INSEDIAMENTI CIVILI, IN RETE FOGNARIA**



Al Sig. Sindaco del comune
di.....

Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale n. residente in
via n.
CAP telefono

CHIEDE

L'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria di via.....
dei reflui provenienti dal proprio insediamento civile ubicato in
..... via n.

Si allegano i seguenti documenti:

V. Anf. 21

Al Sig. Sindaco del comune
di

Il sottoscritto
nato a il
residente in
via n. nella sua qualità
di: titolare - legale rappresentante - amministratore della ditta
.....
con sede legale in
CAP telefono

CHIEDE

L'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria di via.....
dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo / assimilabile a civile
ubicato in
via.....
destinato a

Codice ISTAT

Si allegano i seguenti documenti:

V. A. J. 21

Allegato 4

**MODELLO DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO
SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON RECAPITO
IN RETE FOGNARIA**

Il Sindaco

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, modificato dal D. Lgs. 258/2000.

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. del

Vista l'istanza presentata in data
dal Sig.

nato a il

e residente in nella qualità di
..... della ditta (specificare la ragione sociale)

con sede legale a

in tendente ad ottenere l'autorizzazione allo
scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in

..... destinato a (indicare il tipo di
attività e/o produzioni e relativi codici identificativi ISTAT)

AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE

ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n.152/99 modificato dal D.
Lgs. 258/2000 la ditta

con sede legale a in

a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo
ubicato in destinato a (indicare il

tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi
ISTAT).....

nella rete fognaria di via per un presumibile
quantitativo di mc/anno, a condizione che esso sia

conforme ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella tratta dalla Tab. 3, allegato 5 del citato D. Lgs. ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:.....

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- c') dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

La presente autorizzazione provvisoria resta valida per il periodo di gg. entro il quale dovrà essere portato a regime l'impianto e prodotto l'esito degli esami di laboratorio sullo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Il Sindaco

Il Sindaco

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, modificato dal D. Lgs. 258/2000.

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. del

Vista l'istanza presentata in data dal Sig.

nato a il

e residente in nella qualità di

..... della ditta (specificare la ragione sociale)

con sede legale a

in tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in

..... destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e relativi codici identificativi ISTAT)

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n.152/99 modificato dal D. Lgs. 258/2000 la ditta

con sede legale a in.....

a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT).....

nella rete fognaria di via per un presumibile quantitativo di mc/anno, a condizione che esso sia

conforme ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella tratta dalla Tab. 3, allegato 5 del citato D. Lgs. ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:.....

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Il Sindaco

Il Sindaco

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, modificato dal D. Lgs. 258/2000.

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. del

Vista l'istanza presentata in data dal Sig.

nato a il

e residente in nella qualità di

..... della ditta (specificare la ragione sociale)

con sede legale a

in tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in destinato a

(indicare il tipo di attività e/o produzioni e relativi codici identificativi ISTAT).....

AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE

ai sensi dell'art. 45 del decreto Legislativo n.152/99 la ditta.....con sede legale a

in a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento ubicato in

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzione e i relativi codici identificativi ISTAT)

nella rete fognaria di via..... per un presumibile quantitativo di mc/anno, a condizione che esso sia assimilabile a reflui domestici ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

.....

.....
Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o strutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

La presente autorizzazione provvisoria resta valida per il periodo di gg. 30 entro il quale dovrà essere prodotto l'esito degli esami di laboratorio sullo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Il Sindaco

Il Sindaco

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, modificato dal D. Lgs. 258/2000.

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. del

Vista l'istanza presentata in data dal Sig.

nato a il

e residente in nella qualità di.....

..... della ditta (specificare la ragione sociale)

.....

con sede legale a

in tendente ad ottenere l'autorizzazione allo

scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a

civile ubicato in destinato a.....

(indicare il tipo di attività e/o produzioni e relativi codici identificativi

ISTAT).....

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 45 del decreto Legislativo n.152/99 la ditta.....con sede legale a

in a recapitare lo scarico dei reflui

provenienti dall'insediamento ubicato in

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzione e i relativi codici

identificativi ISTAT)

nella rete fognaria di via..... per un presumibile

quantitativo di mc/anno, a condizione che esso sia

assimilabile a reflui domestici ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

.....

.....
Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o strutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Il Sindaco

Valori limiti di emissione in fognatura tratti dalla Tab. 3 Allegato 5 D.
Lgs. n. 152/99 modificato dal D. Lgs 258/2000.

Numero parametro	SOSTANZE	Unita' di misura	Scarico in rete fognaria (*)
1	Ph		5,5 - 9,5
2	Temperatura	° C	(a)
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0

26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄) (b)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (b)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤ 0,05
	tra cui:		
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2
50	Escherichia coli		
51	Saggio di tossicità acuta (c)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs 258/2000 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della Tab. 5 relativa a sostanze pericolose.

(a) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso

d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3° C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1° C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35° C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi;

- (b) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati e di cloruri.
- (c) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Scenedesmus capricornutus, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 dei Decreti legislativi sopra citati. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg a. mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi - Stabilimenti di recupero del mercurio (1) - Estrazione e raffinazione dei metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo(PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esalorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione HCB	10	
Esaciobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
Esaclobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB DA di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
Cloroformio			
Produzione di clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo (1))			
Produzione di cloro fluorocarburi (1)			
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione dello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)			
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidroclo-razione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di Tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI - PER)	g/t	2,5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimento TETRA - PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di cloro fluorocarbonio (1)			

Note alla tabella 3A

(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione.

minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 46, comma 2, e dall'articolo 34, commi 2 e 4. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma 2, e 34, commi 2 e 4
Cadmio	10 kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3A e le procedure dell'articolo 34, quando la capacità complessiva delle vasette di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Mercurio (settore diverso della elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 kg/anno di HCH
DDT	1 kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Esaclorobenzene (HCB)	1 kg/anno HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 kg/anno HCBd
Cloroformio	30 kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 kg/anni di TRI
Triclorobenzene (TCB)	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 34
Percloroetilene (PER)	30 kg/anno di PER

- (1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
- (2) per questi cicli produttivi vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC)		
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio di metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI)		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB)		
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER)		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Elenco delle sostanze tratto dalla Tabella 5 Allegato 5 D. Lgs. 152/99 modificato dal D. Lgs. 258/2000 per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 dello stesso allegato per lo scarico in rete fognaria ^(a)

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno

(a) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purchè sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'art. 33, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri

- 1 Individuazione dell'insediamento
 - 1.1 Cognome e nome del titolare
 - 1.2 Ragione sociale
 - 1.3 Sede legale
 - 1.4 Ubicazione
 - 1.5 Destinazione d'uso
 - 1.6 Codice ISTAT
 - 1.7 Nulla osta all'impianto
SI NO D.A. n. del
 - 1.8 Concessione edilizia n. del
- 2 Caratteristiche dell'insediamento
 - 2.1 Data inizio attività
 - 2.2 Superficie coperta
 - 2.3 Superficie scoperta impermeabile
 - 2.4 Superficie scoperta permeabile
- 3 Lavorazioni svolte
 - 3.1 Elenco delle produzioni c/o lavorazioni
 - 3.2 Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
 - 3.3 Lavorazione stagionale SI NO
 - 3.4 Numero addetti
 - 3.5 Numero giornate lavorative (per settimana)
 - 3.6 Numero mesi lavorativi (per anno)
- 4 Consumi idrici
 - 4.1 Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
 - 4.2 Acquedotto mc./anno
 - 4.3 Fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti mc./anno
 - 4.4. Pozzi n. mc./anno
- 5 Individuazione dello scarico
 - 5.1 Effluente totale scaricato
 - 5.2 Effluente delle lavorazioni
 - 5.3 Effluente servizi igienici
 - 5.4 Effluente impianto raffreddamento
 - 5.5 Acque meteoriche (stimate)

- 5.6 Numero punti di scarico
- 5.7 Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
- 5.8 Scarico continuo SI Discontinuo
- 5.9 Caratteristiche qualitative dello scarico
 - 5.9.1 Conformità dello scarico ai limiti previsti da
 - 5.9.2 Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle del Decreto Legislativo n. 152/99, modificato dal D. Lgs. 258/2000.
- 6 Strumentazione automatica di controllo
 - 6.1 Misuratori di portata installati
 - 6.1.1 Al prelievo
 - 6.1.2 Allo scarico
 - 6.2 Analizzatori in continuo installati
 - 6.2.1 Parametri controllati
- 7 Impianto di depurazione SI NO
 - 7.1 Tipo di impianto
 - 7.2 Capacità di trattamento (mc./giorno)
 - 7.3 Fanghi prodotti (mc./giorno)
 - 7.4 Modalità di smaltimento
 - 7.4.1 In proprio (specificare come)
 - 7.4.2 Affidato a terzi (specificare trasportatore e smaltitore)
- 8 Scarico indiretto
 - 8.1 Volume (mc./anno)
 - 8.2 Modalità di smaltimento
 - 8.3 In proprio (specificare come)
 - 8.4 Affidato a terzi
 - 8.4.1 Trasportatore
 - 8.4.2 Smaltitore finale


Diritti di allaccio e istruttoria per scarichi civili e produttivi	
Diritto fisso	£. (50.000) - - - -
Oneri variabili	(b)

Note:

- a) nessun diritto di allaccio dovrà essere corrisposto dal titolare dell'insediamento che dispone di un impianto di trattamento autonomo e i cui ^{o.c.d. n. 12} liquami non vengono recapitati nella rete fognaria;
- b) i diritti di istruttoria si intendono al netto delle ulteriori spese derivanti da eventuali sopralluoghi disposti dall'Amministrazione Comunale o richiesti dall'utente.


SCHEMA COLONNE DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CON VENTILAZIONE PRIMARIA



SCHEMA COLONNE DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CON VENTILAZIONE SECONDARIA




POZZETTO DI CONFLUENZA

Scala 1:20

PIANTA

SEZIONE A - A





POZZETTO PER LE ISPEZIONI POSTO ENTRO LA PROPRIETA' PRIVATA

Scala 1:20



PIANTA

SEZIONE A - A



CADITOIA STRADALE


Scala 1:10



2

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO TIPO

Scala 1:50



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale F.F.
Messina

IL PRESIDENTE
Cartesio

IL Consigliere Anziano
La Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44:

— è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 31.10.2004 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

— con lettera n. in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);

sezione provinciale di (art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (art. 18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art. 12 L.R. 30/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo 26.2.03

Il Funzionario Amm.vo
Dott.ssa Annunziata Micale

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Andaloro



Parere sulla regolarità contabile (art.12 L.R. n.30/2000)

Si esprime parere _____

Milazzo _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Dirigente del settore

Attestazione ai sensi dell'art.55 della legge 142/90 relativo alla copertura finanziaria ed impegni di spesa.

(x) Si attesta che l'impegno di spesa di euro _____ viene assunto _____

Milazzo _____

Il responsabile dell'istruttoria

Il ragioniere Generale